

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2004, n. 18.

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 22/1982 in materia di forestazione)

1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Al rilascio di tale autorizzazione provvede il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.»;

b) il quarto comma è abrogato;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.»;

d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«6. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste o al Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'Amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si dà per acquisita.»;

e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«8. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o, nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.»;

f) al diciassettesimo comma le parole «dalla Direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «dal Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo».

2. Al primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 22/1982 le parole «Direttore regionale delle fo-

reste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo».

3. Al quarto comma dell'articolo 29 della legge regionale 22/1982 le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni».

4. Al quinto comma dell'articolo 30 della legge regionale 22/1982 le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni».

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali)

1. Le lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono sostituite dalle seguenti:

«a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;».

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale 42/1996 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.».

4. Al comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996 le parole «Il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna».

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 4/2001 concernente il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna)

1. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 114 bis, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, le parole «la Direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «il Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette»;

- b) al comma 114 ter, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette».

Art. 4

(Modifica alla legge regionale 20/2000 in materia di patrimonio forestale)

1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è inserito il seguente:

«41 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l'Amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata, per i volumi fino a dieci metri cubi, alla vendita diretta o cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con regolamento previa deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 5

(Modifica alla legge regionale 8/1977 concernente i veicoli per l'antincendio boschivo)

1. All'articolo 15 ter della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/1991, dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

«1 ter. I veicoli a uso speciale per l'antincendio boschivo di proprietà dell'Amministrazione regionale immatricolati da almeno dieci anni possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ove sia costituito un gruppo comunale di protezione civile con una squadra antincendio boschivo, che ne facciano richiesta. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento di proprietà sono a carico dei Comuni.».

Art. 6

(Contribuzioni per specie forestali a rapido accrescimento)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 3 e successivi della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate all'Amministrazione regionale, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria in base al capitolo 2870 per gli esercizi finanziari 2003 e successivi, possono essere trasferite e finanziate, previa richiesta del beneficiario e verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Divieto di contribuzione in materia di agevolazione creditizia)

1. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi previsti dall'articolo 7 (Disposizioni in materia di agricoltura), commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nei casi in cui l'acquisto di terreni sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentirne l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario dell'azienda agricola interessata.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì agli interventi contributivi in cui l'acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentire l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell'azienda interessata.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;»;

b) al comma 6 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.».

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 4/1999 in materia di interventi nei settori economici)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.».

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Spese derivanti da convenzioni con persone fisiche o giuridiche per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi nel comparto agricolo e rurale, nonché per attività di studio, ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione».

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le

seguenti modifiche:

a) i commi 89, 90 e 91 sono sostituiti dai seguenti:

«89. Al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all'organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.»;

b) il comma 92 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle disponibilità stanziare sull'unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 11

(Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader)

1. Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.

2. Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.

3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.

4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche.

5. Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.

6. L'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità di lunga durata del beneficiario;

- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l'attività del beneficiario;
- d) distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l'attività del beneficiario.

Art. 12

*(Modifica alla legge regionale 42/1980 concernente
l'autorizzazione provvisoria inizio lavori)*

1. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 (Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura), come modificati dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1989 e dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 20/1992.

Art. 13

*(Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente convenzioni
con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola)*

1. I commi 22 e 23 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono sostituiti dai seguenti:

«22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.

23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.3.330.1.339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Spese per convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola».

Art. 14

*(Modifica alla legge regionale 31/2002 concernente la copertura
assicurativa dei rischi agricoli)*

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche ovvero ad epizootie o fitopatie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.».

Art. 15

*(Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell'ambito
delle avversità atmosferiche)*

1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrizzazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori ve-

rifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

Art. 16

(Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che prevede la concessione di finanziamenti, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficoltà, nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 288 del 9 ottobre 1999.

2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

Art. 17

(Modifica alla legge regionale 2/2000 concernente il finanziamento alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano - CAI)

1. Al comma 86 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole «dei sentieri alpini e» sono soppresse.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione del capitolo 1043, riferito all'unità previsionale di base 2.2.330.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, le parole «di sentieri alpini e» sono soppresse.

Art. 18

(Modifica alla legge regionale 3/2002 concernente spese della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali)

1. Il comma 48 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

«48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.».

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.3.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.».

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 11/2002 in materia di tutela delle risorse genetiche)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), le parole «dal Direttore regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato».

2. All'articolo 4 della legge regionale 11/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «gestita e» sono soppresse;
- b) al comma 3 le parole «Relativamente alle specie» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1» e la parola «vendere» è sostituita dalla seguente: «cedere».

Art. 20

(Modifica alla legge regionale 9/1996 concernenti interventi nel settore zootecnico)

1. Il comma 11 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), è sostituito dal seguente:

«11. In caso di anticipato scioglimento dell'Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all'Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.».

Art. 21

(Modifica alla legge regionale 35/1976 concernente contributi per l'acquisto di bestiame)

1. Al quinto comma dell'articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 (Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976), come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7/1977, e sostituito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 23/1978, le parole «come pure quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni,» sono soppresse.

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 22/2002 concernente emergenze in agricoltura)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2003, le parole «; possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:

«3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).».

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3 bis, della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bi-

lancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 23

(Fattorie didattiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore delle scuole della Regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto.

2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole che, oltre all'attività produttiva, sono strutturate per svolgere attività divulgativa ed informativa rivolta, in particolare, alle scuole.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.

4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche sono tenute ad osservare.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 24

(Applicazione del regolamento (CE) 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. In applicazione dell'articolo 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, l'Amministrazione regionale emana, relativamente alla campagna viticola 2003-2004 di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, apposito regolamento per l'erogazione anticipata del contributo ai produttori, a condizione che l'esecuzione della misura specifica sia iniziata, intendendo per inizio l'esecuzione degli ordinativi di acquisto del materiale relativo alla ristrutturazione e riconversione medesima.

Art. 25

(Concessione di un contributo straordinario all'Università di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria per l'organizzazione del Convegno annuale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET).

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dovrà essere presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo, anteriormente allo svolgimento del Convegno. L'erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione all'atto della concessione. L'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria, è tenuta a presentare entro sei mesi dalla data di conclusione del convegno una relazione sull'attività svolta, nonché l'elenco delle spese previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

3. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 26

(Modifica alla legge regionale 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,» sono soppresse.

Art. 27

(Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria)

1. In via di interpretazione autentica il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), deve intendersi applicabile solo qualora i corsi abilitativi di cui al comma 3 del citato articolo si siano svolti entro i dodici mesi dalla elezione dei Direttori di Riserva.

2. I procedimenti disciplinari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Commissione disciplinare di primo grado di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, ivi compresi quelli già pendenti presso le soppresse Commissioni disciplinari dei Distretti venatori, sono conclusi dalla Commissione disciplinare di primo grado medesima entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, i procedimenti disciplinari relativi a segnalazioni di illecito in materia venatoria, pervenute alla Commissione disciplinare di primo grado nel periodo di cui al medesimo comma 2, sono conclusi entro i sei mesi successivi.

4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 14, comma 16, della legge regionale 10/2003, sono aggiunti i seguenti:

«1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per l'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l'abbattimento.

1 quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater comprendono anche gli oneri relativi all'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio già effettuate nell'anno 2004.

1 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio ed approvate dall'Amministrazione regionale.».

5. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. I commi 36 e 37 dell'articolo 6 (Conversione delle riserve di caccia private o consorziali) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, sono abrogati.

7. In via di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999 la gestione delle Riserve di caccia deve intendersi riferita alla gestione sotto l'aspetto pubblicistico delle stesse ivi compresa l'indizione di nuove elezioni ferma restando la disciplina civilistica della gestione degli aspetti privatistici delle Riserve di caccia medesime.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)

1. L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 33/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

- a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
- b) contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche.

3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 2/2000 concernente interventi per il potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo)

1. I commi 156 e 157 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

«156. Per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur S.p.A., con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

157. L'attuazione dell'intervento finanziario di cui al comma 156 è subordinata all'approvazione del Pro-

tocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia concernente le modalità di potenziamento e di gestione del comprensorio sciistico del Pramollo.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 156 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con «Intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur S.p.A., con sede a Trieste, per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo» e il cui codice di finanza regionale è sostituito con «2.1.243.5.10.12».

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni)

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), dopo la parola «associazioni» sono aggiunte le seguenti: «dei consumatori».

2. All'articolo 5 della legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e al comma 1 le parole «delle associazioni» sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»;

d) il comma 6 è abrogato.

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 11/2003 in materia di innovazione)

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi sulle spese riguardanti la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare le attività del parco scientifico e tecnologico, nonché sulle spese per l'acquisto e l'impianto di arredi, strumenti e attrezzature degli edifici.»;

b) al comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, dopo le parole «consorzi da essi costituiti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di soggetti a prevalente partecipazione pubblica»;

c) il comma 2 ter, come aggiunto dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, è sostituito dal seguente:

«2 ter. Gli interventi stessi sono attuati dalla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.».

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 11/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione, da parte della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1.».

3. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2003, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18/2003, è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla Direzione centrale delle attività produttive sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. La Giunta regionale può assumere analoghe determinazioni relative all'anno 2003, qualora il Comitato per l'innovazione abbia formulato le proprie indicazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno.».

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2003, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole «, la ristrutturazione e l'arredamento di edifici destinati ad ospitare l'attività dei medesimi» con le seguenti: «e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l'attività dei medesimi nonché per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici».

Art. 32

(Modifica e interpretazione autentica alla legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall'articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003, la previsione dell'ammissibilità a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.

2. All'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nel caso di cui al comma 2 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.».

3. La procedura di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come rispettivamente sostituito e inserito dal comma 2, si applica anche alle domande di contributo relative a ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico presentate ai sensi di programmi comunitari.

4. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18/2003, è abrogato.

5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 le parole «a tempo pieno» sono soppresse.

Art. 33

(Sostituzione del Direttore centrale delle attività produttive nel Comitato tecnico consultivo per la politica industriale)

1. Il Direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale sostituisce il Direttore centrale delle attività produttive, in caso di assenza o impedimento, nelle riunioni del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995.

Art. 34

(Disposizioni in materia di EZIT)

1. All'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di enti locali) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Art. 35

(Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive)

1. All'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.»;

c) al comma 6 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 bis».

Art. 36

(Modifica alla legge regionale 79/1982 in materia di cooperative)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle coo-

perative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/1993, è inserito il seguente:

«3 bis. Il dirigente competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, con esclusione della sostituzione degli organi delle procedure, che viene adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.».

Art. 37

(Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica alla legge regionale 8/1999 in materia di commercio)

1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, e dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), la disciplina dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), trova applicazione limitatamente alle domande di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale già presentate ai Comuni, in zona ammessa dallo strumento urbanistico approvato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres. del 21 maggio 2003.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i Comuni provvedono a comunicare all'Osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, i Piani di settore di cui all'articolo 8, le deliberazioni della Conferenza di cui all'articolo 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.».

3. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, si prescinde dal medesimo.».

4. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 18/2003, per Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), si intendono esclusivamente quelli già appartenenti agli ambiti delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10 (Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45) e successive modifiche.

5. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il mancato adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adeguamento medesimo.».

Art. 38

(Modifica alla legge regionale 18/2003 in materia di prescrizioni urbanistiche-commerciali)

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), è sostituito dal seguente:

«2. A seguito dell'introduzione di prescrizioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti urbanistici di zona HC già oggetto dell'autorizzazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/1990, è ammessa la ripermetrazione di tale zona da effettuarsi con variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) in deroga alle procedure di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 8/1999 alle seguenti condizioni:

- a) le superfici oggetto di ripermetrazione risultino della medesima proprietà dell'area individuata in zona HC;
- b) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale, idrogeologica e paesaggistica;
- c) siano fatte salve le prescrizioni ed i vincoli urbanistici previsti dall'autorizzazione preventiva approvata in ordine a superficie coperta complessiva, superficie di vendita, dotazione di aree a parcheggio e verde pubblico;
- d) non vi sia aumento della superficie coperta.».

Art. 39

(Particolari prescrizioni urbanistiche in materia di commercio)

1. Il Piano di settore del commercio dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e ricompresi anche parzialmente nell'ambito territoriale delle Comunità montane può prevedere, in deroga ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 13, commi 2 e 7, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche ed integrazioni, l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di grande distribuzione in esercizio, indipendentemente dalle previsioni degli obiettivi di presenza fissati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003 e dal settore merceologico, alle seguenti condizioni:

- a) non vi sia aumento della superficie coperta;
- b) l'ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 0138/2003;
- c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003.

2. Il Piano di settore del Commercio del Comune di Reana del Rojale può prevedere limitatamente ad un esercizio di grande dettaglio e ad un solo complesso commerciale, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzati all'interno di programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), come definiti dall'articolo 6 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti), comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, l'ampliamento delle superfici di vendita già autorizzate in deroga ai limiti ed alle procedure di cui all'articolo 13, commi 2 e 7, della legge regionale 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

- a) non vi sia aumento della superficie coperta;
- b) l'ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 0138/2003;
- c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003.

3. Nei piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuativi di zone urbanistiche di tipo H2 localizzate in adiacenza funzionale a zone omogenee HC vigenti e non ancora insediate, è ammessa la trasformazione di volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinazione commerciale all'ingrosso in destinazione commerciale al dettaglio, anche in deroga ai limiti ed alle procedure di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

- a) le infrastrutture della viabilità e degli accessi già previste per la zona HC risultino sufficienti ed idonee a soddisfare i criteri di localizzazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003 anche per l'insediamento commerciale oggetto di trasformazione;

- b) vengano rispettate le medesime prescrizioni contenute nell'autorizzazione preventiva rilasciata per la zona HC in ordine ai parametri relativi alle dotazioni minime di aree di parcheggio e aree a verde pubblico;
- c) il piano di settore comunale del commercio previsto all'articolo 8 della legge regionale 8/1999, preveda, limitatamente alle domande presentate successivamente al termine di cui dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 8/1999, una disponibilità di superfici incrementali destinabili alle grandi strutture di vendita almeno pari a quella richiesta.

Art. 40

(Modifica alla legge regionale 13/1992 in materia di pubblici esercizi)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 18/2003, è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.».

Art. 41

(Disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo)

1. I Comuni stabiliscono, con proprio regolamento, i limiti temporali delle autorizzazioni per l'esercizio a carattere stagionale delle attività commerciali al dettaglio di cui alla legge regionale 8/1999, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 e delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV, capi da I a V, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). Si considerano a carattere stagionale le attività svolte per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.

2. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo è abrogata.

Art. 42

(Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)

1. All'articolo 67 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici e dry marina.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.».

2. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «se trattasi di campeggi» sono inserite le parole «o dry marina».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo

61, comma 1, della legge regionale 18/2003, le parole «ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni,» sono soppresse.

4. La prima parte dell'allegato «B» alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente:

«Allegato “B”»

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all'articolo 68)

Avvertenze:

- a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.
- b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono.
- c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.
- d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.
- e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.
- f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.
- g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.
- h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.
- i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.
- l) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:
 - mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;
 - mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;
 - mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A..».

5. All'allegato «B» alla legge regionale 2/2002 viene aggiunto il seguente punto B3:

«B3. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry-marina:

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

- 1.01 Recinzione
 - 1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)
- 1.02 Viabilità veicolare interna: (1) (2) (3) (4)
- 1.03 Viabilità pedonale:
 - 1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
 - 1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
 - 1.033 passaggi pedonali ogni piazzola (4)
- 1.04 Parcheggio auto:
 - 1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
 - 1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)
- 1.05 Aree libere per uso comune:
 - 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry-marina (1)
 - 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry-marina (2) (3)
 - 1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry-marina (4)
- 1.06 Superficie delle piazzole:
 - 1.061 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
 - 1.062 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)
- 1.07 Individuazione delle piazzole:
 - 1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
- 1.08 Sistemazione delle piazzole:
 - 1.081 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
- 1.09 Impianto elettrico: (1) (2) (3) (4)
- 1.10 Impianto di illuminazione: (1) (2) (3) (4)
- 1.11 Impianto idrico: (1) (2) (3) (4)
- 1.12 Impianto di rete fognaria: (1) (2) (3) (4)
- 1.13 Impianto prevenzione incendi: (1) (2) (3) (4)
- 1.14 Impianto telefonico per uso comune:
 - 1.141 con linea telefonica esterna (1)
 - 1.142 con linea esterna e cabina (2) (3) (4)
- 1.15 Impianto tv:
 - 1.151 non inferiore al 25 per cento (2)
 - 1.152 non inferiore al 50 per cento (3)
 - 1.153 non inferiore al 90 per cento (4)
- 1.16 Passerella pedonale sopraelevata per accesso alle imbarcazioni:
 - 1.161 non inferiore al 25 per cento (2)
 - 1.162 non inferiore al 50 per cento (3)
 - 1.163 non inferiore al 90 per cento (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

- 2.01 Servizio ricevimento:
 - 2.011 ore 10/24 (1)

- 2.012 ore 14/24 (2)
- 2.013 ore 18/24 (3)
- 2.014 ore 24/24 (4)
- 2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
 - 2.031 una volta al giorno (1) (2)
 - 2.032 due volte al giorno (3) (4)
- 2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
 - 2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
 - 2.032 con addetto diurno permanente (4)
- 2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
 - 2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
- 2.05 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune:
 - 2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
 - 2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
 - 2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
 - 2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
 - 2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
 - 2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
 - 2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
 - 2.058 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 100 imbarcazioni (1)
 - 2.059 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 80 imbarcazioni (2) (3)
 - 2.060 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 60 imbarcazioni (4)
 - 2.061 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
 - 2.062 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
 - 2.063 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)
- 2.06 Erogazione acqua potabile:
 - 2.061 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
 - 2.062 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
 - 2.063 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
 - 2.064 in ragione di almeno 1 ogni imbarcazione (4)
- 2.07 Erogazione acqua calda:
 - 2.071 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
 - 2.072 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
- 2.08 Erogazione corrente elettrica:
 - 2.081 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
 - 2.082 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
 - 2.083 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
 - 2.084 presa di corrente 1 ogni imbarcazione (4)
- 2.09 Attrezzature di ristoro:
 - 2.091 bar (1) (2) (3)
 - 2.092 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
 - 2.093 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
- 2.10 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
 - 2.101 almeno 1 attrezzatura (3)
 - 2.102 almeno 2 attrezzature (4)
- 2.11 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)
 - 2.111 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
 - 2.112 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
 - 2.113 almeno 3 attrezzature o servizi (4).».

Art. 43

(Vigilanza sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla Presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.

2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.

3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 44

(Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.

2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione:

- a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
- d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Art. 45

(Abrogazione della legge regionale 5/1996 in materia di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. La legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 (Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 4 giugno 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 38/1986, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Vincolo idrogeologico)

In attesa della emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa ed a quella regionale.

Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell'uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267.

3. Al rilascio di tale autorizzazione provvede il Direttore dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.

ABROGATO

5. Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.

6. Il rilascio della autorizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste o al Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'Amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si dà per acquisita.

Qualora venga richiesta l'integrazione di elementi istruttori, dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre un nuovo termine di 30 giorni.

8. Il rilascio della autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o, nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.

Per la determinazione dell'ammontare del deposito si terrà conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e di ripristino.

In luogo del deposito, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria.

In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvederà ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.

Per le opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale e per le opere pubbliche di viabilità forestale di cui al successivo articolo 26 bis, nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, nonché per le opere di cui al successivo articolo 30, l'approvazione dei relativi progetti da parte del competente organo dell'Amministrazione forestale regionale tiene luogo dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi.

Non sono soggetti ad autorizzazione né a dichiarazione, ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico i movimenti di terra e roccia finalizzati ai rilievi speleologici e geologici, eseguiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27.

Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, come previsto dal primo comma.

Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 70 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate *dal Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo*, può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati.

Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'articolo 21 del RD 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 38/1986, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico)

Tutte le funzioni esercitate dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura della Regione in materia forestale e di vincolo per le finalità idrogeologiche o, comunque, connesse con la sistemazione del suolo, spettano al *Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo* o al Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo quanto disposto dal precedente articolo 7.

I provvedimenti di determinazione ed estinzione del vincolo per finalità idrogeologiche sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 52, primo e secondo comma, della legge regionale 45/1982, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale)

Alle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 9, primo e secondo comma della presente legge, ed alle opere pubbliche di bonifica montana di competenza della Direzione regionale delle foreste ed alla loro manutenzione, si provvede sulla base di programmi di massima di opere deliberate dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale di norma affida l'esecuzione dei lavori suindicati in concessione ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, ai sensi dell'articolo 24 septies, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Relativamente alle opere qui considerate, il Comitato tecnico regionale, Sezione 5a, esprime il parere previsto dall'articolo 31, quarto comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Le attribuzioni demandate dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, al Direttore regionale e rispettivamente ai Direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate per le opere considerate dal presente articolo dal *Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni* e rispettivamente dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali.

Alla nomina del collaudatore provvede, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, l'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico-forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali)

Quando la Direzione regionale delle foreste venga a conoscenza della possibile sussistenza delle situazioni, di cui al precedente articolo 10, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari, l'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna, accertata l'effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi idraulico-forestali necessari.

La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L'esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per la sola fornitura di materiali, mezzi tecnici e mano d'opera, nonché la stipula di convenzioni per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.

Tale esecuzione, compresa la stipulazione degli accordi con imprese, è curata dal *Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni* con possibilità di delega agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale delle foreste, senza alcun limite d'importo.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 8, commi da 1 a 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve)

1. È istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalità di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie:

- a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
- b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
- c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
- d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve.

3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono così individuati:

a) il *Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali*;

b) il *Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali*;

c) il *Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto*;

d) **ABROGATA**

e) **ABROGATA**

f) **ABROGATA**

g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti:

- 1) in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 2) in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 3) in scienze agrarie, indicato dall'Università degli studi di Udine;
- 4) in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;
- 5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 8) in veterinaria, indicato dall'Università degli studi di Bologna;
- 9) in scienze biologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 10) in economia agraria, indicato dall'Università degli studi di Udine;
- 11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.

4. *Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.*

5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge regionale 20/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 69

(Salvaguardia)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:

a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;

c) è vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto.

2 bis. *Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della*

presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 79, commi da 4 bis a 4 sexies, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 61, della legge regionale 20/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 79

*(Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali
dei beni immobili e di personale operaio)*

- omissis -

4 bis. Il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza del Servizio della conservazione della natura e del Servizio delle foreste regionali.

4 ter. In applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza dei Servizi dipendenti dalla Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali è fissato in numero di 20 unità.

4 quater. Gli operai assunti ai sensi del comma 4 bis sono utilizzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali individuate dai programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvati dalla Giunta regionale.

4 quinquies. La Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti Servizi, unità produttive, ed è autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso.

4 sexies. Al personale operaio, in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero presso i Servizi dipendenti dalla Direzione regionale delle foreste, è riconosciuta l'indennità sostitutiva per mense aziendali, di cui all'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nella misura e secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

- omissis -

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5, commi 114 bis e 114 ter, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)»), come inseriti dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, e modificati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

*(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi
nei settori dell'edilizia e dei trasporti)*

- omissis -

114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per la gestione del Fondo e per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.

114 ter. Il Fondo costituisce autonomo soggetto di imposta ed è amministrato dal Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette.

- omissis -

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1, commi da 40 a 46, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, come modificato dall'articolo 19, comma 12, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

- omissis -

40. Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la Regione e gli Enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:

- a) alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;
- b) affidamento, in tutto o in parte, dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa, finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile;
- c) stipula di contratti di commissione per la commercializzazione del legname all'imposto;
- d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.

41. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, ai proprietari pubblici di boschi è consentito il ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque.

41 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l'Amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata, per i volumi fino a dieci metri cubi alla vendita diretta o cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con regolamento previa deliberazione della Giunta regionale.

42. L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40, a ditte di utilizzazione boschiva qualificate, operanti nel territorio montano, è regolato dalle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La successiva vendita del legname tondo a strada camionabile può avvenire secondo quanto previsto dal comma 41.

43. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare direttamente il mandato a vendere o la concessione della gestione a società, anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o ad altre società.

44. Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a 43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori di patrimonio forestale di proprietà di terzi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dal comma 40, limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, sono demandati al Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

45. Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 40, lettere b), c) e d), limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.27.1.731 denominata «Valorizzazione del patrimonio forestale», di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2001, nella funzione obiettivo 7 - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3151 (1.1.141.2.10.11), di nuova istituzione, alla rubrica n. 27 - Servizio delle foreste regionali - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

46. All'onere complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 45 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2870 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/1991, modificato dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 ter

1. I mezzi e le attrezzature concessi ai fini antincendio dall'Amministrazione regionale a Comuni e a squadre di volontari antincendio boschivo possono essere utilizzati, in caso di accertata emergenza, anche per finalità varie di protezione civile secondo le modalità da definirsi con apposita delibera della Giunta regionale, proposta di concerto dagli Assessori alla protezione civile e alle foreste e ai parchi.

1 bis. I mezzi e le attrezzature concessi dalla Direzione regionale delle foreste ai Comuni e alle associazioni di volontariato in usufrutto o in comodato, fatta eccezione per gli apparati radio di qualsiasi tipo, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai predetti beneficiari, che vi consentano alla scadenza del contratto di usufrutto o di comodato, mantenendo le finalità d'uso di cui al comma 1. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento della proprietà sono a carico dei beneficiari.

1 ter. I veicoli a uso speciale per l'antincendio boschivo di proprietà dell'Amministrazione regionale immatricolati da almeno dieci anni possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ove sia costituito un gruppo comunale di protezione civile con una squadra antincendio boschivo, che ne facciano richiesta. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento di proprietà sono a carico dei Comuni.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle tasse di concessione governativa e relativi rinnovi per la patente C acquisita dai componenti del Corpo forestale regionale a fini antincendio boschivo.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è il seguente:

Art. 3

Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di Enti ed Aziende singole ed associate, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento.

Detti contributi potranno essere elevati al 60 per cento della spesa ammissibile per le piantagioni effettuate in territori montani o sottoposti al vincolo idrogeologico.

Nell'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà data la precedenza alle cooperative, ai coltivatori diretti e alle piccole aziende.

I programmi di forestazione ricadenti in territori montani verranno determinati d'intesa con le Comunità montane interessate.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

- Il testo dell'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002»), è il seguente:

Art. 7

(Disposizioni in materia di agricoltura)

- omissis -

15. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell'1 febbraio 2000.

16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regola il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.

- omissis -

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura, che devono comunque rimanere principali.

1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agriturbistica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agriturbistica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura rispetto a quella agriturbistica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola ed il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agriturbistica.

3. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'85 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli od associati della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 2, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE ad una altitudine superiore ai 300 m/s.l.m., nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia nonché alle aziende ittituristiche.

4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

5. Lo svolgimento di attività agriturbistica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

6. Rientrano nell'attività agriturbistica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;

e) *l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;*

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica;

g) l'organizzazione dell'attività agriturismo-venatoria che verrà regolamentata con la legge regionale di adeguamento ai principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se collegata all'attività di cui alle lettere a) e b);

g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.

6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6 lettere e) e g bis) possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6 lettere e) e g bis) e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

7. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.

8. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori economici)

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.*

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

- omissis -

Note all'articolo 10

- La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)».

- Il regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 355 del 5 dicembre 1992, è stato abrogato dall'articolo 153 del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 2005.

- Il testo dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, è il seguente:

Art. 52

A norma dell'articolo 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, è il seguente:

Art. 30

(Requisiti per l'ammissione)

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e

b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

- Il testo dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, è il seguente:

Art. 39

(Rettifiche finanziarie)

1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:

- a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o
- b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o
- c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,

sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere, entro tre mesi:

- a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o
- b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.

Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1989, da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 20/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. In materia di opere di miglioramento fondiario ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976 i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all'ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.

2. L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.

3. Resta salva l'istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell'ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.

4. L'anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, nè dà diritto a precedenza e priorità, se non per l'ordine cronologico.

5. *ABROGATO*

6. *ABROGATO*

7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo.

Note all'articolo 13

- Per il titolo della legge regionale 1/2003, vedi nota all'articolo 10.

- Il decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 21 agosto 2002, reca: «Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995. Approvazione».

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Premi assicurativi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti cause:

a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni;

b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, trombe d'aria;

c) epizootie o fitopatie.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ai seguenti beneficiari:

- a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- c) singoli produttori agricoli.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

- a) calamità naturali;
- b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 20 per cento della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 per cento nelle altre zone.

4. *Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche ovvero ad epizootie o fitopatie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.*

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, vigente prima dell'abrogazione operata con l'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è il seguente:

Art. 3

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

[1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2 bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.

2 ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno].

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 8, commi da 86 a 90, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano un finanziamento finalizzato alla manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà del Club Alpino Italiano e delle sue sezioni locali, nonché alla manutenzione delle vie attrezzate, secondo programmi annuali di manutenzione predisposti dalla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano ed approvati dalla Giunta regionale.

87. Il finanziamento viene concesso a totale copertura della spesa ammissibile e all'erogazione dello stesso si provvede, a richiesta del beneficiario, mediante un primo anticipo del quaranta per cento al momento della concessione del finanziamento, un secondo anticipo del quaranta per cento al raggiungimento di una spesa di importo pari al cinquanta per cento del primo acconto e un saldo finale pari al venti per cento dopo la presentazione del rendiconto. A rendiconto del finanziamento, la Delegazione regionale del Club Alpino Italiano può presentare la documentazione relativa alle spese sostenute dalle sezioni locali per gli interventi da esse eseguiti.

88. Alla determinazione delle modalità di concessione del finanziamento non previste nel comma 87 provvede la Giunta regionale con proprio atto di indirizzo programmatico.

89. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 86 è presentata al Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna entro il 31 marzo di ogni anno.

90. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2000-2002, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.14.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1043 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

48. *La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.*

49. Le spese di cui al comma 48 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale, di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Commissioni tecnico-scientifiche)

1. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta dal *Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato* che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta dal *Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato* che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale.

4. Le Commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le Commissioni è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 e il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.

5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall'ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Rete di conservazione e sicurezza)

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, coordinata dall'ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati.

2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.

3. *Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1* minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell'iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11/2002, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integrate nell'agroecosistema del Friuli Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 50, commi da 7 a 13, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996)»), come modificato dall'articolo 96, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50

(Interventi nel settore zootecnico)

(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)

- omissis -

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per la costituzione di un fondo che permetta il tempestivo avvio e lo svolgimento dei programmi annuali di fornitura dei servizi statutariamente previsti a favore del comparto zootecnico ai sensi della normativa regionale e statale che demanda compiti istituzionali di rilevanza pubblica all'Associazione medesima.

8. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa.

9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento ottenuto ai sensi del comma 7, e ad effettuare i pagamenti a fronte del finanziamento medesimo specificando sul titolo di pagamento la causale al fine di comprovare la destinazione in conformità a quanto previsto dal comma 7.

10. La Direzione regionale dell'agricoltura cura la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.

11. *In caso di anticipato scioglimento dell'Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all'Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.*

12. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.

13. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

- omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7/1977, sostituito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 23/1978, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 ter

Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.

In caso di sostituzione con animali di specie diversa da quella originariamente detenuta, si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giuntaale.

Detti contributi possono essere concessi ad aziende che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi corrispondenti alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto, o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento, tenendo presente la potenzialità produttiva dell'azienda.

Per le stalle sociali ed interaziendali, ancorché costituite successivamente alla data degli eventi tellurici, possono essere concessi contributi per l'acquisto del bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della potenzialità produttiva delle forme associative stesse.

I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame di cui al presente articolo, ove riguardino bovini selezionati da riproduzione di sesso femminile appartenenti alle razze pezzata rossa e bruna alpina, potranno essere concessi solo per capi compravenduti nelle aste organizzate, nell'ambito delle rispettive province, dalle Associazioni provinciali degli allevatori.

Deroghe a quanto disposto nel precedente comma saranno di volta in volta autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell'economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle Associazioni provinciali degli allevatori. In questa ultima ipotesi i relativi decreti d'impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome delle citate Associazioni ed a favore degli aventi diritto.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura)

1. Per le finalità previste dal comma 2, è istituito il «Fondo regionale per le emergenze in agricoltura», di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.

2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate da epizootie o fitopatie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;

b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;

c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.

3. Gli interventi possono:

a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;

b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;

c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Interventi straordinari per la B.S.E.)

1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.

2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contro la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni.

3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.

3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).

4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.

5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.

6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, cui compete l'attività istruttoria, corredata della seguente documentazione:

a) fotocopia dell'Ordinanza di abbattimento dei capi;

- b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;
- c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame;
- d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.

7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.

8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizootie in agricoltura» istituito con l'articolo 1, comma 1.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 143 del 16 giugno 2000, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 315/2003, è il seguente:

Art. 15

1. Il versamento del sostegno è subordinato alla verifica dell'esecuzione di una misura specifica.

Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120% del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

L'aiuto può essere versato a titolo di anticipo a condizione che, qualora il produttore abbia ricevuto in precedenza un anticipo per un'altra misura riguardante la stessa particella, tale misura sia stata realizzata completamente.

Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95% nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

Qualora il produttore rinunci alla realizzazione della misura, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90% nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

3. Se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto non sono realizzate entro le scadenze fissate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, il produttore rimborsa l'intero sostegno ricevuto nell'ambito di tale domanda.

Tuttavia, se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto sono realizzate su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, il rimborso è pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento delle misure del piano sulla totalità delle superfici.

4. Nell'applicazione di questo articolo, all'atto della verifica delle superfici interessate si applica una tolleranza del 5%.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge regionale 21/2003, è il seguente:

Art. 42

(Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, come modificato dall'articolo 12, comma 12, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)

1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.

2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.

3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.

4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.

6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 mag-

gio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.

6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, come modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 10/2003, è il seguente:

Art. 9

(Direttore)

1. La Riserva di caccia è gestita dal Direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo Direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.

2. I Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di Riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato «Elenco», istituito presso l'Amministrazione regionale.

3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. La partecipazione al corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco.

4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica di Direttore e la nomina, da parte del Distretto venatorio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'Elenco, per la gestione ordinaria della Riserva e l'indizione di nuove elezioni.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 25

(Commissioni disciplinari)

1. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore. I compiti e le funzioni relativi all'erogazione delle sanzioni disciplinari in materia di esercizio dell'attività venatoria sono svolti dalla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna.

2. La Commissione disciplinare di cui al comma 1 è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza. La Commissione disciplinare è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

3. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore del Servizio regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

4. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale d'appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale. La Commissione regionale d'appello è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

6. Le Commissioni regionali sono nominate dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente.

7. I provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale d'appello che ha facoltà di modificare anche «in pejus» il giudizio di primo grado.

8. I componenti della Commissione disciplinare di cui al comma 1 e quelli della Commissione regionale d'appello di cui al comma 4, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.

9. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 sono svolte da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C.

10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4 è corrisposto un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

11. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 e per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabiliti con regolamento.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 16, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza.

1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso. Per l'erogazione di detti contributi possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 35.

1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per l'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l'abbattimento.

1 quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater comprendono anche gli oneri relativi all'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio già effettuate nell'anno 2004.

1 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio ed approvate dall'Amministrazione regionale.

- La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)».

- Il testo dell'articolo 40, commi da 1 a 9, della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 35, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 40

(Norme transitorie)

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino domanda alla Regione almeno un anno prima della scadenza della regolare concessione in essere.

8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

- omissis -

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è il seguente:

Art. 2

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 33/2002 è il seguente:

Art. 20

(Fondo regionale per lo sviluppo montano)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.
2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.
3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:
 - a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;
 - b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.
4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.
5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.
6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002.

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.

2. La Consulta è composta:

- a) dall'Assessore competente che la presiede;
- b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
- c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richiama la designazione.

4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.

6. La Consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.

7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni *dei consumatori* maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il Comitato è composto:

- a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.

5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. **ABROGATO**

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, come modificato dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Interventi a favore della realizzazione e dello sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici)

1. *L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi sulle spese riguardanti la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare le attività del parco scientifico e tecnologico, nonché sulle spese per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici.*

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura secondo le modalità e alle condizioni fissate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).

2 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a favore di enti pubblici o di consorzi da essi costituiti ovvero di soggetti a prevalente partecipazione pubblica la concessione di contributi una tantum in conto capitale fino alla misura del 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2 ter. *Gli interventi stessi sono attuati dalla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.*

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11/2003 è il seguente:

Art. 3

(Comitato per l'innovazione)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Comitato per l'innovazione, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale per l'elaborazione, l'attuazione della politica regionale in materia di innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo.

3. Il Comitato in particolare è sede di concertazione con riferimento alla:

a) definizione per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, delle linee programmatiche, degli obiettivi generali e delle modalità di attuazione, anche individuando priorità e requisiti, per gli interventi a favore delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;

b) programmazione delle iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo al fine di promuovere l'integrazione tra sistema produttivo regionale e università, centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici;

c) valorizzazione della qualità e della migliore utilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo favorendo la cooperazione tra i diversi soggetti che operano a livello regionale nel settore;

d) promozione e sviluppo di progetti di trasferimento e diffusione delle nuove tecnologie a sostegno della crescita competitiva in particolare delle piccole e medie imprese e del miglioramento dei processi e delle modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità;

e) valutazione e controllo a livello regionale dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

4. Le linee programmatiche definite dal Comitato ai sensi del comma 2 sono approvate dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 11/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Progetti di ricerca scientifica e applicata di diffuso interesse economico-produttivo)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferi-

mento e diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione alle università e agli altri enti e organismi pubblici di ricerca del Friuli Venezia Giulia di contributi fino alla totale copertura della spesa ammessa.

2. *Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione, da parte della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1.*

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 11/2003, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione)

1. Al fine di sviluppare l'interazione nel campo delle nuove tecnologie fra il territorio regionale, le università e i centri di ricerca pubblici e privati e di favorire la ricaduta dei risultati della ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste contributi a sostegno di programmi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a soggetti operanti sul territorio regionale istituiti con legge o a maggioranza pubblica, aventi per obiettivo la ricerca e il trasferimento tecnologico.

3. *Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla Direzione centrale delle attività produttive sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. La Giunta regionale può assumere analoghe determinazioni relative all'anno 2003, qualora il Comitato per l'innovazione abbia formulato le proprie indicazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno.*

4. è ammesso il cumulo degli incentivi previsti dai commi 1 e 2 con eventuali contributi nazionali e comunitari e di soggetti pubblici e privati.

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dall'articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 42

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

2. Gli interventi di cui al presente titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.

3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.

4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.

6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

6 bis. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12/2002, è il seguente:

Art. 12

(Consorti e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

- Il testo dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 53 ter

(Modalità di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalità fissati con regolamento.

2. *I contributi di cui al comma 1 sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/1992 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).*

2 bis. *Nel caso di cui al comma 2 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.*

3. Per le finalità di cui all'articolo 53 bis, comma 1, lettera b), sono concessi finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 46.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995, è il seguente:

Art. 43

1. È costituito presso la Direzione regionale dell'industria il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Il Comitato è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia industriale ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale e di servizio alla produzione disciplinati dalle leggi regionali di settore.

2. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, e rimane in carica per la durata di anni 5.

3. Il Comitato si compone dei seguenti membri:

a) l'Assessore regionale all'industria, che lo presiede, o in sua sostituzione, il Direttore regionale dell'industria;

b) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia, dall'Associazione Imprese Medie del Friuli-Venezia Giulia - ASSIME-FVG e dall'Unione regionale Associazione piccole e medie industrie - API;

c) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due esperti in materia industriale designati dall'Assessore regionale all'industria, di cui almeno uno indicato dalla Friulia S.p.A.

4. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dal Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da un esperto designato dal Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

5. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da due esperti in ingegneria igienico- sanitaria designati dall'Assessore regionale all'industria.

6. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dai Capi VIII e IX della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato dal Direttore regionale del commercio e del turismo o dal suo sostituto.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a segretario.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, è il seguente:

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione:

- a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;
- b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;
- c) la concessione degli incentivi.

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

- a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
- b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
- c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. ABROGATO

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto)

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;

b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

Nota all'articolo 33

- Per il testo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992, vedi nota all'articolo 32.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003»), è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10 (Norme contabili per gli Enti locali) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche contenute nell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003). Gli enti locali della regione, nel rispetto dei principi fissati dal citato comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2002, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari.

- omissis -

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Procedimento mediante conferenza di servizi)

1. Il procedimento mediante conferenza di servizi si applica:

a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazioni di cui all'articolo 13;

b) nei casi nei quali l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a

inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.

2 bis. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.

3. Qualora entro il termine previsto una delle Amministrazioni interpellate si pronunci negativamente, tale pronuncia è comunicata dallo sportello unico al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso.

4. Nel caso in cui il procedimento si concluda negativamente ai sensi del comma 3, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere al responsabile del procedimento di convocare una conferenza di servizi, al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

5. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo ad esse presentate, dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono trasmessi a richiesta dei soggetti interessati allo sportello unico, ovvero conclusi dall'Amministrazione procedente.

6. Nel caso in cui uno dei termini di cui al comma 2 bis sia decorso inutilmente, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento richiede la convocazione di una conferenza di servizi.

7. Il responsabile del procedimento convoca le conferenze di servizi previste ai commi 4 e 6, le quali si svolgono in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29 della presente legge. La convocazione della conferenza è resa pubblica e ad essa partecipano le Amministrazioni interessate al procedimento, nonché eventualmente i soggetti indicati all'articolo 13, comma 10, i quali possono presentare osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

8. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale con il quale si pronuncia espressamente anche sulle osservazioni di cui al comma 7. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata convocata ai sensi del comma 6, il verbale tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o, comunque, ritenuti necessari. Il verbale è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.

9. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3/2001 è il seguente:

Art. 6

(Rapporti tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove intese con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, per la loro massima semplificazione e per l'interconnessione informatica e telematica tra sportelli unici, imprese e pubbliche Amministrazioni, nonché per la fissazione dei termini entro i quali dette Amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o le autorizzazioni richieste.

2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

1. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, sentito il competente Comitato, di cui all'articolo 13.

2. Tali provvedimenti sono trascritti dal Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicati, a cura dell'Ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Essi devono inoltre essere comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'annotazione nello Schedario generale della cooperazione.

3 bis. Il dirigente competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, con esclusione della sostituzione degli organi delle procedure, che viene adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.

4. Fuori dei casi previsti dal comma 1, nel caso di irregolarità sanabili attestate nel verbale di revisione o rilevate d'ufficio dagli atti depositati, l'Amministrazione regionale può diffidare l'ente a provvedere alla loro regolarizzazione entro un termine stabilito ovvero nel termine fissato dallo stesso revisore del verbale.

5. Qualora l'ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito, può esserne disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative a norma dell'articolo 9.

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 8

(Grandi strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocatione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'articolo 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'articolo 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 12;

c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili in assenza dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita;

d) determinare parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, finalizzati alla individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita;

e) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ai fini dell'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

f) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali;

g) determinare il rapporto di composizione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, entro quaranta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune, che decide in base al regolamento di cui al comma 1 e previa assunzione del parere di cui al comma 5; le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La Regione è rappresentata dall'Assessore al commercio e turismo o da un suo delegato.

3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.

4. Qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di cento giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve considerarsi accolta.

5. La Conferenza di servizi acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento, da parte dei Comuni, a quanto previsto nel comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il nulla osta regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990, viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incremental residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incremental residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio, previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

8. In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ampliamenti, le nuove aperture di grandi strutture di vendita, di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali sono ammessi mediante trasferimento e concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con assegnazione di priorità alle domande di rilascio che prevedano il reimpiego di almeno il 70 per cento degli addetti impiegati nelle attività da trasferire e concentrare.

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ed i criteri di cui al successivo articolo 12, i Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con gli indirizzi di natura ambientale o infrastrutturale del vigente Piano urbanistico regionale (PUR) ovvero del Piano territoriale regionale generale qualora in vigore.

10. Il Piano di settore di cui al comma 9 tiene luogo, per i Comuni a tal fine associati, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, all'articolo 15, all'articolo 17, al comma 2 dell'articolo 41. Negli stessi Comuni le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rilasciate in deroga alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

11. Fatta eccezione per i Comuni facenti parte di Comunità montane, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore di cui al comma 9 in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

12. Il Piano di settore di cui al comma 9 segue, ai fini della adozione e approvazione, le procedure di cui all'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34.

13. L'entrata in vigore del Piano di settore di cui al comma 9 comporta la decadenza dei precedenti atti vigenti nei singoli Comuni.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal comma 5 del presente articolo, è il seguente:

Art. 41

(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni provvedono agli adempimenti di competenza di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1.

2. *Il mancato adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adeguamento medesimo.*

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 10, comma 3, ed in particolare di quelli necessari all'avvio del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e del sistema informatizzato di cui all'articolo 10, comma 4, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare, fino all'assolvimento dell'adempimento, autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, è il seguente:

Art. 3

(Nulla osta regionale)

1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali di grande dettaglio con superficie di vendita superiore ai 400 mq è subordinata al nulla osta regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata ad esposizione di merce. Resta esclusa dalla superficie di vendita la sola area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. Il nulla osta regionale è prescritto anche se il limite di 400 mq viene superato mediante la concentrazione di più autorizzazioni amministrative.

4. Il nulla osta non è prescritto per l'apertura di supermercati di quartiere con superficie di vendita compresa tra i 400 e gli 800 mq allorché si insedino in Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

- Il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 18 giugno 2003, reca: «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita».

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 14, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Osservatorio regionale del commercio)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio il quale svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare la consistenza, la modificazione e l'efficienza della rete regionale distributiva al dettaglio, anche in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) predisporre, in relazione ai risultati del monitoraggio di cui alla lettera a), anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'articolo 11, proposte e programmi per il miglior raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a f) e comma 2, lettera d);

c) esprimere il parere di cui all'articolo 8, comma 5, in relazione all'esame delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento delle grandi strutture di vendita da parte della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3;

d) coordinare, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'articolo 11, i programmi di attività di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.

2. L'Osservatorio regionale del commercio è composto da:

a) l'Assessore regionale al commercio e turismo, che lo presiede;

b) il Direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;

c) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;

d) tre rappresentanti delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

h) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

i) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione;

l) un rappresentante degli ordini professionali.

3. *Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i Comuni provvedono a comunicare all'Osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, i Piani di settore di cui all'articolo 8, le deliberazioni della Conferenza di cui all'articolo 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.*

4. La Regione, in collaborazione con i Comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera a).

5. La Direzione regionale del commercio e del turismo assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

6 bis. Resta fermo il principio secondo il quale, in caso di parità nei voti decisionali dell'Osservatorio, prevale il voto del presidente.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 7

(Medie strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei Comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.

2. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, provvedono all'approvazione di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita che si collocano all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali, contenenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 1, lettera b);

c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

2 bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a quella massima raggiungibile ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 1, lettera b).

3. Le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono soggette al silenzio assenso di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997. Le fattispecie di cui al comma 2 bis sono soggette alla denuncia preventiva.

4. Il trasferimento delle medie strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2, a condizione che avvenga nell'ambito del territorio comunale.

5. L'ampliamento della superficie di vendita non oltre il 50 per cento della superficie originale e, in ogni caso, fino al limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), delle medie strutture di vendita, comunque originariamente autorizzate od attivate, è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza

delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 36/1988, per l'apertura di esercizi al dettaglio fino al limite di superficie di vendita di mq. 400, elevato, per i soli esercizi definiti «supermercati di quartiere», fino a mq. 800 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, l'apertura di esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 400 e non superiore a mq. 800, salvo quanto previsto per i «supermercati di quartiere» nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, è soggetta al nulla osta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41.

8. Il nulla osta regionale di cui al comma 7 viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incremental residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incremental residue non possono essere inclusi eventuali contingentati per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 9

(Misure a sostegno delle aree montane ed urbane)

1. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e marginali, e per riqualificare la rete distributiva nei centri storici i Comuni possono:

a) prevedere la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio l'attività di vendita per tutti i settori merceologici di cui all'articolo 3 e altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, qualora siano compresi tra quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b); prevedere la facoltà per i pubblici esercizi, compresi nella tipologia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, di svolgere contemporaneamente l'attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, e delle norme igienico-sanitarie, qualora siano compresi tra quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero, nelle frazioni e località sprovviste di rete distributiva al dettaglio, anche nel caso di Comuni compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 2, lettera a);

b) disporre, per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, condizioni particolari nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, nonché nei Piani di settore del commercio, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed all'arredo urbano;

c) sospendere, per i centri storici, e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di una specifica valutazione circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori.

2. La Regione può prevedere l'esenzione da tributi regionali delle attività di cui al comma 1, lettera a); per le medesime attività i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla totale esenzione, per i tributi di loro competenza.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Parere urbanistico)

1. La deliberazione della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3, nel caso vada riferita all'insediamento, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita, con superficie coperta complessiva superiore a mq. 1.500, deve essere preceduta dal parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, da rilasciarsi nel termine di sessanta giorni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 12.

2. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, si prescinde dal medesimo.

3. Il parere va espresso avuto riguardo al rispetto dei criteri per le scelte localizzative individuate all'articolo 12 ed in conformità alla normativa vigente in materia urbanistica e commerciale.

4. Il parere non è richiesto per l'insediamento, l'ampliamento o il trasferimento di grandi strutture di vendita per le quali è obbligatoria l'allocatione nella zona omogenea Hc, di cui all'articolo 13, comma 2.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 26

(Disposizioni per le località turistiche)

1. Nelle località ad economia turistica gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25. Sono comunque considerate località turistiche i Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, parte del territorio degli stessi.

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Province e i Comuni interessati, le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i Comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i Sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 9

(Agenzie di informazione e accoglienza turistica)

1. Le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione; sono istituite con deliberazione della Giunta regionale che ne determina gli ambiti territoriali di competenza.

2. Le Aziende di promozione turistica istituite con la legge regionale 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, sono trasformate in AIAT a partire dalla data del provvedimento che ne ridetermina gli ambiti territoriali di competenza.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

(Prescrizioni urbanistiche in materia di commercio)

1. I procedimenti amministrativi determinati dalla presentazione di domande ai sensi dell'articolo 8, comma 33, della legge regionale 13/2002 conservano la loro validità anche nel caso di modifica della destinazione finale dell'insediamento.

2. A seguito dell'introduzione di prescrizioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti urbanistici di zona HC già oggetto dell'autorizzazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/1990, è ammessa la ripermetrazione di tale zona da effettuarsi con variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) in deroga alle procedure di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 8/1999 alle seguenti condizioni:

- a) le superfici oggetto di ripermetrazione risultino della medesima proprietà dell'area individuata in zona HC;
- b) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale, idrogeologica e paesaggistica;
- c) siano fatte salve le prescrizioni ed i vincoli urbanistici previsti dall'autorizzazione preventiva approvata in ordine a superficie coperta complessiva, superficie di vendita, dotazione di aree a parcheggio e verde pubblico;
- d) non vi sia aumento della superficie coperta.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), come modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 15/1993, è il seguente:

Art. 8

(Contenuti della variante per l'inserimento della zona Hc)

1. L'adozione della variante allo strumento urbanistico di insediamento della zona Hc deve essere preventivamente autorizzata, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale.

1 bis. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dall'identificazione della tipologia dell'insediamento che si intende realizzare, con riguardo alle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 2, e da una relazione illustrativa dell'intervento.

2. La Giunta regionale, nel rilascio dell'autorizzazione preventiva, tiene conto delle necessità di razionalizzare e sviluppo del sistema commerciale in base alle previsioni del Piano regionale del commercio e valuta le richieste rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6. La Giunta regionale, prima di rilasciare l'autorizzazione, acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

2 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, rispetto alle zone commerciali già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, in presenza di una pluralità di richieste di autorizzazione interessanti la medesima area di gravitazione commerciale rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3, ha priorità la richiesta concernente aree ove sono localizzati insediamenti o edifici dismessi o in corso di dismissione. In tal caso l'autorizzazione può imporre prescrizioni ed in particolare prevedere l'obbligo del recupero degli insediamenti e la conservazione e valorizzazione delle eventuali valenze storico-culturali, anche nei rapporti con il sito.

3. La variante allo strumento urbanistico di inserimento della zona Hc deve specificatamente contenere:

a) la verifica di compatibilità ambientale e urbanistica della localizzazione della zona omogenea Hc rispetto all'area di gravitazione prevista dal Piano regionale del commercio con riferimento ai principali elementi del sistema insediativo. Tale verifica va espressa in forma di schema territoriale, su adeguata cartografia;

b) le modalità di dimensionamento e di localizzazione dell'Area rispetto alla struttura esistente o prevista degli insediamenti e delle infrastrutture di un adeguato intorno;

c) le modalità di organizzazione urbanistico-edilizia dell'Area e delle sue connessioni infrastrutturali.

4. I contenuti suddetti vanno definiti nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 6.

5. Qualora, in base all'articolo 7, comma 2, l'individuazione della zona Hc ricada all'interno di zone commerciali, soggette al piano attuativo, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ne conservi le norme urbanistiche ed i parametri edilizi, le Amministrazioni comunali interessate possono, al momento della richiesta di autorizzazione preventiva di cui al comma 1, dimostrare, con allegati tecnici alla delibera del Consiglio comunale, la coerenza dell'individuazione azzonativa con i contenuti previsti ai commi 3 e 4 per la variante urbanistica.

6. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione preventiva di cui al comma 5, previo parere del Comitato tecnico regionale, Sezione I - Urbanistica, visti gli elaborati tecnici suddetti.

7. Nel caso di parere favorevole la variante avente per oggetto la modifica nominale di zona, non è soggetta ad approvazione del Presidente della Giunta regionale e segue le procedure previste dagli articoli 41 e 42, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 13

(Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni valutano la necessità di inserire in zona commerciale, individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che, per dimensioni, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.

2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali e i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea HC «Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq. 5.000» da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.

3. La superficie coperta di un edificio è la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza; per superficie coperta complessiva, ai sensi del comma 2, si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ecc., come somma dei singoli piani, qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani.

4. ABROGATO

5. Nella zona omogenea Hc, oltre alle tipologie commerciali di cui al comma 2, è consentita l'allocazione di servizi all'utenza diversi da quello esclusivamente commerciale, incluse le attività di svago ed intrattenimento, purché inserite nel contesto unitario delle tipologie commerciali.

6. Nella zona omogenea Hc non è consentita l'allocazione di attività commerciali all'ingrosso nell'ambito dei centri commerciali al dettaglio.

7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano territoriale regionale generale ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al medesimo, l'individuazione della zona omogenea Hc, sia con lo strumento del Piano regolatore generale comunale, sia con la variante al Piano stesso, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta di concerto dell'Assessore alla pianificazione territoriale e dell'Assessore al commercio e turismo.

8. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 7, osserva gli indirizzi e gli obiettivi delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 8, comma 1, e valuta la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 12.

9. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, acquisisce preventivamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

10. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 12.

11. ABROGATO

12. ABROGATO

13. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2; per le autorizzazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorsi tali termini, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, i Comuni devono provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

14. La scelta di localizzazione per le aperture di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000, da ubicarsi nelle aree edificate di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), ed 8, comma 1, lettera b), per le quali non sia possibile, per la preesistenza di zone omogenee a diversa caratterizzazione, procedere alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, di cui al comma 2, è soggetta a specifica autorizzazione della Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

15. Per le grandi strutture di vendita, costituite in singolo esercizio di grande dettaglio, che abbiano ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 41/1990, relativamente ad una superficie coperta complessiva compresa tra i mq. 2.500 ed i mq. 5.000, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo all'obbligo della variante urbanistica della zona Hc, di cui al comma 2, per l'ampliamento fino a mq. 5.000.

Note all'articolo 39

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 38.

- Il testo degli articoli 10, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 18 giugno 2003, è il seguente:

Art. 10

(Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)

1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai Comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo le metodologie di calcolo contenute negli allegati A1 e A2:

a) abitanti residenti nell'anno precedente nel Comune sede della grande struttura di vendita;

b) presenze turistiche nell'anno precedente relative al Comune sede della grande struttura di vendita;

c) abitanti residenti nell'anno precedente nei Comuni «di gravitazione» ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di 15 Km. per il settore alimentare e misto e di 30 Km. per il settore non alimentare;

d) nei casi di grandi strutture di vendita ubicate nei bacini intercomunali, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), abitanti residenti nell'anno precedente nei Comuni «di attrazione», ricompresi entro l'ambito territoriale calcolato su 60 minuti di percorrenza - auto per il settore alimentare e misto e su 90 minuti di percorrenza - auto per il settore non alimentare;

e) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del Comune.

2. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la seguente gerarchia: autostrada, strada statale, strada provinciale, basandosi su di una velocità media di 110 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità autostradale, di 70 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità statale e di 50 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità provinciale o comunale.

3. Le autorizzazioni per grandi strutture di vendita, quando i Comuni abbiano attuato lo specifico strumento di programmazione sovracomunale previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge, non sono soggette alle disposizioni previste dal comma 1.

4. In deroga al comma 1, nei Comuni in cui non sia disponibile superficie di vendita per grandi strutture, quelle già esistenti possono essere ampliate nel limite del 30% della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio.

5. In deroga al comma 1, possono essere rilasciate autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

Art. 22

(Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali)

1. Dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione:

a) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita;

b) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;

c) per esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali compresi tra 400 mq di superficie di vendita e 5.000 mq di superficie coperta complessiva: 200% della superficie di vendita;

d) per esercizi di grande struttura, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq: 250% della superficie di vendita;

e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 40% della superficie utile dell'edificio. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

2. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma 1, dovranno essere individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti.

3. Le aree di parcheggio di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso.

4. Per gli esercizi commerciali di cui al comma 1, lettera c), che abbiano superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, i parcheggi dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture multipiano.

Art. 23

(Aree per le operazioni di carico e scarico merci)

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'ideale segnaletica orizzontale e verticale.

3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Art. 24

(Criteri per le scelte di localizzazione)

1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali dovrà essere verificato, a completamento di quanto enunciato nell'articolo 12 della legge, l'impatto del nuovo insediamento con riferimento particolare alle relazioni con le altre funzioni presenti e previste nell'area:

a) l'impatto paesaggistico-ambientale e la compatibilità con la morfologia dell'ambiente urbano e con la dotazione delle urbanizzazioni primarie;

b) il rapporto e la compatibilità con le infrastrutture della mobilità (viarie, ferroviarie, centri intermodali, etc.) e con la pianificazione di settore;

c) la soluzione dello smaltimento e stoccaggio rifiuti.

2. In merito alla viabilità, per rispondere ai criteri generali di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, affinché la localizzazione degli esercizi commerciali di cui al comma 1 sia compatibile, si dovrà tenere conto:

a) della valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) della valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) della valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi ed ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a e b.

d) dell'inderogabile necessità di fornire soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 andranno operate tramite specifici studi, redatti secondo le modalità indicate sia nell'allegato C, sia nell'allegato D, riguardante il secondo la viabilità dell'ambito in cui si intende localizzare l'esercizio commerciale, la verifica funzionale e la capacità dei nodi nonché i previsti livelli di servizio delle viabilità e dei nodi interessati.

4. Per gli esercizi di cui al comma 1 con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq, oltre a quanto prescritto nei commi 1 e 2, dovrà essere verificata la presenza di soluzioni tecnico-progettuali idonee a garantire, in rapporto alle dimensioni dell'esercizio, la funzionalità e la sicurezza degli accessi e recessi dalla viabilità esterna, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche che dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita.

- Il testo dell'articolo 6, commi 70, 71 e 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è il seguente:

Art. 6

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

70. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, promossi e finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trasferisce ai Comuni e alle Province, quali soggetti promotori degli interventi programmati, per dieci anni la somma di 3 milioni di euro annui. Possono beneficiare di tale trasferimento anche quegli interventi da realizzarsi con il concorso dello Stato e dell'Unione europea. I trasferimenti sono subordinati alla definitiva sottoscrizione degli impegni dei soggetti privati coinvolti entro il 30 giugno 2002.

71. L'effettivo trasferimento ai Comuni e alle Province resta comunque subordinato alla conclusione tra gli enti medesimi e l'Amministrazione regionale di idonei accordi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, che individuino le priorità e le modalità di impiego dei fondi trasferiti, priorità e modalità di impiego da determinarsi sulla base delle valutazioni espresse e delle richieste formulate dagli enti interessati.

72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 3 milioni di euro annui, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.5.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2081 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 38.
- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 37.
- Per il testo dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 37.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui al comma 2 entro sei mesi a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia iscritto nel registro, deve ottenere l'iscrizione e presentare la denuncia di cui al comma 2 entro un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 3. L'erede o il donatario, qualora privi dell'iscrizione nel registro, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell'azienda commerciale ad un terzo soggetto.

5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 3 e 4.

6. *Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.*

6. bis. ABROGATO

Note all'articolo 41

- Per il titolo della legge regionale 8/1999, vedi articolo 37.

- La legge regionale 25 agosto 1991, n. 287, reca: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi».

- Il titolo IV della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive turistiche».

- Il capo I della legge regionale 2/2002 reca: «Disposizioni generali».

- Il capo II della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive alberghiere».

- Il capo III della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive all'aria aperta».

- Il capo IV della legge regionale 2/2002 reca: «Strutture ricettive a carattere sociale».
- Il capo V della legge regionale 2/2002 reca: «Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi».

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 67

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. *Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici e dry marina.*

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

4 bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi o *dry marina*, e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.

2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato «B», facente parte integrante della presente legge.

- Il testo dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 11 della legge 140/1999, è il seguente:

Art. 16

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 63**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 marzo 2004 e assegnato alla II Commissione permanente con parere della III Commissione in data 24 marzo 2004;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente in data 15 aprile 2004 con relazione, di maggioranza, del consigliere Baiutti e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2004 e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 11 maggio 2004;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4343-04 del 31 maggio 2004.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2004, n. 0166/Pres.

Legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato con l'articolo 5 quater del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 2002 n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;